

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2022****del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1553]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo nei legumi secchi <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1881**: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);
- **32021 R 1884**: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

*Articolo 2*

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1881**: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);
- **32021 R 1884**: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

<sup>(1)</sup> GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39.

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1881 e (UE) 2021/1884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.